

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2442

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(FANFANI)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

Nuove norme sulle misure di prevenzione personali

Presentato l'8 marzo 1988

ONOREVOLI DEPUTATI! — La necessità di razionalizzare il sistema delle misure di prevenzione personali risponde ad un preciso impegno del Governo, quale specifico aspetto della più ampia ed articolata revisione della legislazione antimafia.

Dalle varie componenti sociali e politiche pervengono, infatti, pressanti istanze per la modifica degli istituti della diffida e del soggiorno obbligatorio previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e le numerose proposte di legge presentate ai due rami del Parlamento, ed in gran parte già assegnate in Commissione, testimoniano quanto sia vivo il dibattito in ordine ai vigenti meccanismi di prevenzione.

Per quanto attiene alla diffida irrogata dal questore, le critiche che vengono mosse al cennato istituto si incentrano principalmente sulla mancata previsione di un limite temporale del provvedimento e sulla conseguente efficacia *sine die* degli effetti interdittivi che dallo stesso discendono, donde, attese le richieste, quella di restituire all'istituto la sua naturale funzione di strumento di pura prevenzione, riconducendolo in un ambito più garantistico, fissando un termine fisso all'efficacia della diffida e prevedendo l'eccezionalità di certi effetti interdittivi derivanti dal citato provvedimento.

Per quanto attiene invece alla normativa sulla sorveglianza speciale con ob-

bligo di soggiorno, rilevando che l'applicazione concreta dell'istituto ha spesso comportato delicati problemi ad amministrazioni locali ed alle relative popolazioni, è diffusa l'attesa che a modifica della normativa *de qua*, il soggiorno obbligatorio venga disposto, di regola, nel luogo di dimora abituale dell'interessato, razionalizzando inoltre la vigente disciplina sanzionatoria nei confronti del prevenuto.

Di tutto ciò consapevoli, l'articolo 1 del presente disegno di legge pone un termine alla efficacia della diffida irrogata dal questore (tre anni dalla notifica del relativo provvedimento), al fine di evitare che le conseguenze pregiudizievoli della diffida stessa si protraggano indefinitamente.

L'articolo 2 introduce una norma transitoria che, nella prima applicazione della legge, fa slittare di un anno l'entrata in vigore delle disposizioni sul termine di cessazione dell'efficacia del provvedimento.

Per il disposto dell'articolo 3 la sospensione della patente di guida al diffidato costituisce un fatto eccezionale e comunque non può essere disposta nei casi in cui tale documento costituisca il presupposto per lo svolgimento dell'attività lavorativa dell'interessato.

Con l'articolo 4 nasce una sostanziale innovazione in materia di soggiorno obbligatorio, che, di norma, andrà disposto nel comune di dimora abituale dell'interessato o in un comune viciniore. Soltanto se lo richiedano particolari esigenze di recupero sociale, connesse alla personalità del soggetto o alle condizioni ambientali, il soggiorno verrà disposto in altro comune della provincia o della regione.

Queste modifiche sul punto della attuale disciplina sono suggerite dall'esperienza maturata. In particolare dalla constatazione che l'invio dei soggiornanti obbligati in zone lontane da quelle di origine e immuni da fenomeni degenerativi di tipo mafioso, mentre non ha apprezzabilmente ostacolato il perdurare dei rapporti con l'ambiente di origine (oltre-

modo facile con i moderni mezzi di comunicazione), ha favorito l'espansione delle organizzazioni delinquenziali anche in aree prima immuni.

Né va escluso che l'applicazione della misura proprio nell'ambiente del prevenuto possa contribuire ad intaccare il suo « prestigio mafioso ».

Per le stesse motivazioni si è ritenuto, infine, di intervenire, analogamente, in ordine al secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale laddove è prevista la facoltà per il giudice che concede la libertà provvisoria di imporre all'imputato l'obbligo di soggiorno.

Anche a tal fine dovranno essere osservati gli stessi criteri dianzi indicati per l'individuazione del luogo di soggiorno obbligato.

Nell'articolo 5 sono indicate le prescrizioni comportamentali che il tribunale impartisce quando commina la misura di prevenzione. Tali prescrizioni sono state raggruppate in modo più omogeneo, distinguendosi fra quelle di carattere generico od esortativo, di cui non è possibile pretendere ed accertare l'esatto adempimento (darsi alla ricerca di un lavoro, vivere onestamente), e quelle aventi un contenuto specifico e concreto (non associarsi abitualmente a pregiudicati, ecc.). Soltanto alle seconde è adesso collegata, in caso di violazione, la sanzione penale (articolo 10).

L'articolo 6 prevede che, nelle more del procedimento di prevenzione, il presidente del tribunale possa disporre il temporaneo ritiro del passaporto. In tal modo si vuole evitare che l'indiziato possa agevolmente sottrarsi alla misura di prevenzione ricorrendo all'espatrio, mentre si elimina l'istituto contraddittorio della custodia cautelare nell'ambito del procedimento di prevenzione. La norma conferma altresì la disposizione vigente che consente di imporre all'indiziato in via provvisoria l'obbligo di soggiorno nelle more del procedimento di prevenzione.

L'articolo 7, nel disciplinare il procedimento di revoca o modifica della misura di prevenzione, prevede che sulla re-

lativa istanza il tribunale possa decidere senza sentire l'interessato sia quando ritenga di avere sufficienti elementi per accoglierla, sia quando non sia necessaria l'audizione personale e l'istante non ne abbia fatto richiesta. In ogni caso, il tribunale può delegare per l'audizione il pretore del luogo di soggiorno. In tal modo, mentre non viene pregiudicato il diritto di difesa dell'interessato, si pone un argine al costume di reiterare pretestuose richieste di revoca o modifica al solo scopo di ottenere la possibilità di far temporaneamente rientro nel luogo di origine.

L'articolo 8 sopperisce ad una grave carenza della attuale disciplina, che, prevedendo la possibilità di autorizzare eccezionali e temporanee deroghe all'obbligo di soggiorno (ma non al divieto di soggiorno) soltanto in caso di « gravi e comprovati motivi di salute » (articolo 7-bis della citata legge n. 1423 del 1956), riserva al sottoposto a misura di prevenzione un trattamento deteriore rispetto a quello accordato al detenuto in espiazione di pena. Secondo l'articolo che si propone, infatti, il tribunale che ha disposto la misura può concedere permessi temporanei (dieci giorni) in deroga sia all'obbligo che al divieto di soggiorno, anche per gravi motivi di famiglia o per esigenze di studio, prescrivendo i necessari controlli dell'autorità di polizia.

L'articolo 9 sanziona penalmente il comportamento del sottoposto al soggiorno obbligato o al divieto di soggiorno che, essendo stato autorizzato ad allontanarsi dal comune di soggiorno obbligato o a rientrare in quello di divieto di soggiorno, violi i limiti temporali dell'auto-

rizzazione ovvero disattenda alcune delle prescrizioni fissate. Analogamente viene sanzionato il comportamento dei predetti soggetti, che, citati a comparire innanzi al tribunale nel procedimento per la revoca della misura di prevenzione, non osservino le prescrizioni imposte nella circostanza.

L'articolo 10 sanziona come contravvenzione il fatto del sorvegliato speciale che viola le prescrizioni impostegli; come delitto il fatto del sottoposto al soggiorno obbligato o al divieto di soggiorno che si allontana dal comune di soggiorno obbligato o rientri in quelli per i quali gli è fatto divieto.

Il nuovo quadro sanzionatorio delineato dalle norme comporta, di conseguenza, la necessità di abrogare l'articolo 12, primo comma, della citata legge n. 1423 del 1956.

L'articolo 11, che costituisce uno dei punti qualificanti del disegno di legge, introduce, infine, l'istituto della riabilitazione in favore di quanti abbiano subito misure di prevenzione. Il beneficio viene infatti previsto in favore del prevenuto che, dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione, abbia dato costanti prove di buona condotta.

L'articolo 12, infine, prevede, a seguito della riabilitazione, la restituzione delle armi a suo tempo consegnate dal prevenuto alle competenti autorità di polizia — qualora il medesimo non le abbia già legittimamente alienate — ovvero, in caso di inerzia da parte degli aventi diritto, la rottamazione delle armi stesse, trascorsi dieci anni dalla cessazione della misura di prevenzione.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo unico della legge 22 novembre 1967, n. 1176, sono aggiunti i seguenti commi:

« La diffida cessa di avere efficacia dopo tre anni dalla notifica del relativo provvedimento, salvo che, permanendo lo stato di pericolosità della persona, venga prorogata, con provvedimento motivato, per un ulteriore triennio.

Avverso il provvedimento di irrogazione o di proroga della diffida è ammesso ricorso gerarchico al prefetto ».

ART. 2.

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 entrano in vigore dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. Le disposizioni del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti gli effetti della diffida sul rilascio, la sospensione e la revoca della patente di guida si applicano solo nei casi in cui si ha motivo di ritenere che il diffidato abusi della patente per lo svolgimento di attività illecita e salvo che il possesso della medesima sia necessario per lo svolgimento di un'attività lavorativa. La sospensione della patente non può avere durata superiore a sei mesi; tuttavia la sospensione può essere rinnovata ove perdurino i presupposti che vi hanno dato luogo.

2. L'annullamento o la revoca della diffida comporta l'immediata cessazione degli effetti pregiudizievoli che ad essa sono riconnessi in materia di patente di guida. Se la patente è stata revocata si fa luogo ad un nuovo rilascio.

ART. 4.

1. L'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 10 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Alle persone indicate nell'articolo 1 può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nel caso in cui, nonostante la diffida del questore, non abbiano cambiato condotta e siano pericolose per la sicurezza pubblica.

2. Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province.

3. Nei casi di grave pericolosità e quando le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune.

4. Il soggiorno obbligatorio è disposto nel comune di dimora abituale della persona. Qualora nel quinquennio anteriore all'inizio del procedimento di prevenzione la dimora abituale sia mutata, il soggiorno obbligatorio è disposto nel comune in cui la persona ha più a lungo dimorato abitualmente nel corso del quinquennio.

5. Al fine di assicurare un più efficace controllo, ovvero quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, il soggiorno obbligatorio può essere disposto in una frazione del comune o in un comune vicinioro ovvero in una frazione di quest'ultimo.

6. Se per la personalità del soggetto e per le condizioni ambientali la perma-

nenza nei luoghi indicati nei commi precedenti non garantisce la funzione di prevenzione della sorveglianza speciale, il soggiorno obbligatorio può essere disposto, su proposta motivata del procuratore della Repubblica o del questore, in un altro comune o frazione di esso preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora ».

2. I criteri indicati nell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dalla presente legge, si osservano anche per la individuazione del luogo di soggiorno obbligato previsto dal secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale.

ART. 5.

1. L'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Quando il tribunale dispone l'applicazione della misura di prevenzione di cui all'articolo 3, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

2. A tale scopo il tribunale prescrive all'interessato di vivere onestamente, di rispettare le leggi e, se si tratta di persona che non svolge un'attività lavorativa, di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro.

3. In ogni caso prescrive di fissare la propria dimora e di farla conoscere all'autorità di pubblica sicurezza entro ventiquattro ore, di non allontanarsi dal comune di dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'auto-

rità locale di pubblica sicurezza, di alienare, secondo le vigenti disposizioni, le armi, munizioni o esplosivi eventualmente detenuti ovvero consegnarli all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui l'interessato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale.

4. Qualora sia imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune, può essere, inoltre, prescritto di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa munito di documento di cui al comma 5.

5. Alle persone di cui al comma 4 è consegnata una carta di permanenza attestante il contenuto delle prescrizioni imposte, sulla quale devono essere annotate anche le eventuali modifiche delle prescrizioni stesse ».

ART. 6.

1. L'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 21 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno in un determinato comune o frazione di esso, il presidente del tribunale, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 4, secondo comma, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo di soggiorno in un determinato comune fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione ».

ART. 7.

1. L'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 è comunicato al questore per l'esecuzione.

2. Il provvedimento di applicazione della materia di prevenzione può, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo ha proposto, essere revocato o modificato dal tribunale quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato.

3. Sull'istanza di revoca o di modifica, il tribunale provvede in camera di consiglio, osservate le formalità di cui al secondo comma dell'articolo 4, senza sentire l'interessato quando ritiene di accogliere l'istanza ovvero quando l'interessato non ha chiesto di essere udito personalmente e la sua audizione non appare necessaria al fine di decidere. Se sia necessario udire l'interessato o questi ne abbia fatto richiesta, il tribunale può anche delegare il pretore del mandamento in cui si trova il comune ove il sorvegliato speciale dimora.

4. Quando il sorvegliato speciale, cui sia stato imposto l'obbligo ovvero il divieto di soggiorno, debba comparire personalmente, il tribunale ne dà preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove l'interessato dimora; l'autorità di pubblica sicurezza provvede, se del caso, ad informare quella del luogo ove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l'itinerario del viaggio nonché la data del ritorno nel comune di dimora.

5. Per le comunicazioni e le impugnazioni dei provvedimenti di revoca o di modifica si osservano le disposizioni di cui ai commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 4 ».

ART. 8.

1. L'articolo 7-*bis* della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, aggiunto dall'articolo 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

« ART. 7-*bis*. — 1. Le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno in un determinato comune, quando non vi ostino particolari motivi di sicurezza, possono essere autorizzate ad allontanarsi dallo stesso per periodi non superiori a 10 giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo ove devono recarsi e per il successivo ritorno, quando ricorrano gravi motivi di famiglia o di salute ovvero sia indispensabile per esigenze di studio debitamente certificate.

2. Egualmente le persone cui sia stato imposto il divieto di soggiorno di cui al comma 2 dell'articolo 3 possono essere autorizzate a derogare al medesimo quando ricorrano le circostanze di cui al comma 1 e per il tempo ivi indicato.

3. La domanda deve essere presentata al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Il tribunale, assunte informazioni a mezzo degli organi di pubblica sicurezza, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

4. Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale nel cui circondario si trova il comune di soggiorno obbligato ovvero il comune di dimora attuale, quando si tratti di persona cui sia stato imposto il divieto di soggiorno. Il presidente del tribunale, assunte informazioni, può con decreto motivato concedere le autorizzazioni previste dai commi precedenti per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo ove il richiedente deve recarsi.

5. Il decreto previsto dai commi 3 e 4 è comunicato senza indugio al procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha applicato la misura ed all'interessato, i quali possono proporre ricorso per

cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

6. Del decreto è data notizia, anche a mezzo del telefono o del telegrafo, all'autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo ove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l'itinerario del viaggio ».

ART. 9.

1. L'articolo 7-ter della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, aggiunto dall'articolo 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

« ART. 7-ter. — 1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chi, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 7-bis, non rientri nel comune o frazione di soggiorno obbligato o non si allontani dai luoghi in cui gli è fatto divieto di dimorare nel termine stabilito, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune dove ha chiesto di recarsi.

2. Le disposizioni che precedono si applicano anche nei confronti del sorvegliato speciale cui sia stato imposto l'obbligo o il divieto di soggiorno che, citato a comparire innanzi al tribunale ai sensi del comma 4 dell'articolo 7, non rientri nel comune di dimora nel termine fissato dall'autorità di pubblica sicurezza ovvero non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio.

3. È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

ART. 10.

1. L'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 12 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. Il sottoposto a misura di prevenzione che viola taluno degli obblighi impostigli ai sensi dei commi 3 e 4

dell'articolo 5 è punito con l'arresto da tre mesi a un anno. È consentito l'arresto in flagranza.

2. Il sorvegliato speciale sottoposto all'obbligo di soggiorno in un determinato luogo, che abusivamente si allontana dallo stesso, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena si applica al sorvegliato speciale, cui sia stato imposto il divieto di soggiorno in determinati luoghi, che abusivamente faccia ritorno nei medesimi. È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che commette un reato per il quale riporta condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni ».

2. È abrogato il primo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

ART. 11.

1. Decorsi cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione, può essere concessa la riabilitazione all'interessato che abbia dato in tale periodo prove effettive e costanti di buona condotta.

2. La riabilitazione è concessa, a richiesta dell'interessato, dalla corte d'appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione. Nel caso in cui l'interessato è stato più volte sottoposto a misure di prevenzione, la competenza è della corte d'appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispose l'applicazione dell'ultima misura di prevenzione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti la riabilitazione.

3. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione.

ART. 12.

1. Le armi, le munizioni ed esplosivi, consegnati dal soggetto sottoposto a sorveglianza speciale agli uffici o comandi di polizia ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono restituiti al medesimo soltanto allorché abbia conseguito la riabilitazione.

2. Trascorsi dieci anni dalla cessazione della misura di prevenzione, se la restituzione non è stata richiesta da chi abbia diritto a detenere le armi, queste sono versate alla competente direzione di artiglieria, che può disporre la rottamazione e la successiva alienazione.